



NORME E TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**



Supplemento al numero odierno del Sole 24 Ore - Poste Italiane sped. in A.p. - D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c.1, Dcb Milano

Giustizia tributaria. I risultati dei ricorsi contro il fisco premiano i contribuenti **Pag. 37**

Albi & mercato. Nel futuro dei notai sigillo elettronico e rogito informatico **Pag. 38**

Direttiva servizi. Semplificazione e apertura «sprint» anche per gli artigiani **Pag. 39**

Ambiente. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il rinvio del Mud al 30 giugno **Pag. 39**

Sabato 22 Maggio 2010 - N. 139

www.ilssole24ore.com

Dichiarazioni. Tremonti ha firmato il decreto di approvazione - Confermata la versione Beta

Gerico 2010 arriva al traguardo

Antonio Criscione
Jean Marie Del Bo
ROMA

Il programma Gerico, determinante per l'applicazione degli studi di settore alle dichiarazioni 2010, è arrivato al traguardo. Il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ha, infatti, firmato il decreto ministeriale che, di fatto, completa il quadro necessario per dar corso alle dichiarazioni dei redditi del tassello più importante che ancora mancava. L'approvazione del software allontana, probabilmente definitivamente, la possibilità di una proroga degli

adempimenti dichiarativi per i contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore.

Il decreto approva i correttivi da applicare alle dichiarazioni 2010 per tener conto della crisi pienamente in atto nello scorso anno, che rappresenta (di fatto) il periodo di imposta

IL QUADRO

Lo spostamento dei termini diventa meno probabile ma i consulenti del lavoro rilanciano: necessario rivedere la tempistica

che ora entra in Unico. Questi correttivi entrano direttamente nel software di Gerico e influenzano (in modo rilevante, come mostrato sul Sole 24 Ore dei giorni scorsi) i risultati in relazione alla congruità dei contribuenti. I correttivi di quest'anno tengono conto dell'evoluzione della crisi nel 2009 rispetto al periodo precedente e non coincidono quindi, se non in parte, con quelli applicati lo scorso anno. Il decreto oltretutto dovrebbe contenere (tenendo a modello l'analogo provvedimento dello scorso anno) la descrizione dei cor-

rettivi e il percorso di calcolo per la loro applicazione.

Il varo finale di Gerico, prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che era attesa già ieri), avrà un altro effetto: il programma di calcolo sarà in tutto e per tutto uguale alla versione Beta disponibile fino a oggi sul sito dell'agenzia delle Entrate. Restano, dunque, valide le attività che i contribuenti abbiano eventualmente compiuto con il programma "provvisorio". Attività che non dovranno essere perciò rinnovate.

La proroga degli adempimenti viene per ora esclusa

con decisione. Anche se le associazioni di categoria, già scese in campo la settimana scorsa per chiedere questo spostamento, probabilmente potrebbero rimanere ferme sulla loro richiesta. Ma contro di loro lavorano gli effetti della crisi, che riducono i margini di manovra per accogliere la richiesta.

Va ricordato che la richiesta di rinvio per i ritardi sugli studi di settore era stata formalizzata nei giorni scorsi con una lettera di Carlo Sangalli, presidente di «Rete Imprese» la nuova associazione di artigiani, commercianti e piccole imprese, a

Tremonti con l'obiettivo di ottenere versamenti fino al 16 luglio senza maggiorazione dello 0,40 per cento. E proprio ieri a spingere per il rinvio sono stati i consulenti del lavoro. L'assemblea dei consigli provinciali, sulla base dei ritardi di Gerico, ha, infatti, chiesto che, per i contribuenti soggetti agli studi, venga consentito il pagamento entro il 16 luglio senza maggiorazione e dal 7 luglio al 16 agosto con maggiorazione dello 0,40 per cento.

Con la pubblicazione del decreto con i correttivi diventeranno definitivi anche i modelli per gli studi di settore e il quadro ai fini del versamento e della dichiarazione sarà completo.

È verosimile che agli inizi della prossima settimana questi dati siano a disposizione dei contribuenti.

L'anticipazione



Sul Sole 24 Ore di giovedì 20 maggio i risultati delle prime simulazioni che sono state effettuate in base alla versione Beta del programma di calcolo per gli studi di settore da applicare quest'anno. Dalle prime prove l'indicazione dell'effetto positivo dei correttivi anti-crisi

IN EDICOLA



LA GUIDA A UNICO SU CARTA E WEB

È in edicola a 6,90 euro più il costo del quotidiano la Guida a Unico 2010. Agli approfondimenti del fascicolo si affiancano quelli nell'area dedicata a Unico sul sito del Sole

Società quotate. Aggiornato dalla Consob l'obbligo di redazione del documento al pubblico

L'informativa trova la soglia

Per le operazioni straordinarie obbligo con i parametri del 25%

Angelo Busani

Cambiano le regole per le operazioni straordinarie delle società quotate. Un passaggio rilevante della deliberazione Consob del 13 maggio 2010, correttiva del regolamento 11971 (regolamento emittenti), infatti, è quello che viene dedicato alle «operazioni significative di fusione, scissione o di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione» che siano programmate da società quotate (anche tramite società controllate). Si tratta di quelle operazioni che obbligano la società a divulgare un documento informativo per il mercato, in base agli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti.

Inoltre, la deliberazione (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) ha modificato le soglie per la presentazione di liste di minoranza (si veda la tabella) e ha inciso sulle comunicazioni per gli incarichi sindacali (si veda l'altro articolo).

Quanto ai parametri di significatività, l'emittente può richiedere la dispensa dalla redazione del documento informativo qualora l'applicazione dei parametri «sia da ritenere inappropriata alle specifiche circostanze del ca-

so» oppure «vi siano altri fattori idonei a escludere la necessità del documento informativo».

Altre precisazioni importanti sono che:

- l'emittente è tenuto alla redazione del documento informativo anche nel caso di una pluralità di operazioni che, unitariamente considerate, non sarebbero significative, ma che lo diventano se considerate «in esecuzione di un disegno unitario» (in questa ipotesi va comunque pubblicato un unico documento informativo);
- sono invece escluse dall'obbligo di documento informativo le operazioni tra emittente quotata e società da essa interamente controllate o tra società interamente controllate dall'emittente;
- la redazione del documento informativo è in ogni caso necessaria in caso di fusione tra emittenti nonché di fusione di un emittente in una società non quotata.

Quanto dunque ai parametri di significatività, il nuovo allegato 3B al regolamento emittenti si riferisce a una pluralità di indici (ad esempio, nel caso di fusione e scissione: alle attività, alla redditività, al patrimonio netto, alle passività) con la precisazione che la significatività scatta quando per uno solo di questi paramet-

tri sia eguagliata o superata la soglia del 25 per cento.

Se dunque si prende a riferimento il caso delle operazioni di fusione o di scissione, si ha significatività quando è pari o superiore al 25% il rapporto tra il totale dell'attività della società incorporata (o dell'attività oggetto di scissione) e il totale dell'attività della società emittente; oppure quando sia pari o superiore al 25% il rapporto tra il totale delle passività della società incorporata (o delle passività oggetto di scissione) e il totale dell'attività della società emittente, quale risultante dall'ultimo stato patrimoniale pubblicato.

Quanto alle operazioni di acquisizione e di dismissione, è ad esempio significativa l'operazione nella quale si riveli pari o superiore al 25% il rapporto tra il controvalore dell'operazione (in ipotesi: un corrispettivo monetario oppure il fair value degli strumenti finanziari utilizzati per il pagamento) e la capitalizzazione dell'emittente rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato.

I punti di riferimento

I parametri
■ Il nuovo allegato 3B si riferisce a una pluralità di indici ma con la precisazione che la «significatività» scatta quando per uno solo di questi parametri sia eguagliata o superata la soglia del 25 per cento
■ Per esempio, con le operazioni di acquisizione e di dismissione, è significativa l'operazione nella quale sia pari o superiore al 25% il

rapporto tra il controvalore dell'operazione e la capitalizzazione dell'emittente

Il disegno unitario

■ L'emittente è tenuto alla redazione del documento informativo anche nel caso di una pluralità di operazioni che, unitariamente considerate, non sarebbero significative, ma che lo diventano se considerate «in esecuzione di un disegno unitario»

I nuovi limiti

Quota di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione nelle società quotate, salva la minore percentuale prevista nello statuto (tra parentesi il valore in vigore precedentemente). Valori in mld di euro

Quota di capitale sociale	Nuova capitalizzazione di mercato
0,5%	> di 20 (> di 15)
1,0%	> di 3,750 (5) fino a 20 (15)
1,5%	> di 1,875 (2,5) fino a 3,750 (5)
2,0%	> di 0,750 (1) fino a 1,875 (2,5)
2,5%	> di 0,375 (0,5) fino a 0,750 (1)

Le comunicazioni sulla partecipazione a organi di controllo

Adempimenti semplificati per chi ha più incarichi

Luca Gaiani

Semplificati gli obblighi di comunicazione alla Consob degli incarichi dei sindaci delle quotate. Con la delibera 17326 del 13 maggio 2010, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 20 maggio, la Commissione ha apportato alcune modifiche al regolamento emittenti. Le novità mirano a ridurre gli adempimenti informativi (gestiti dal sistema Saivc) connessi con la disciplina del cumulo di incarichi per i componenti degli organi di controllo delle società con titoli quotati in mercati regolamentati.

Come ricorda la Consob in una nota inviata via mail nei giorni scorsi agli interessati, vengono eliminati tre obblighi di comunicazione: la dichiarazione annuale degli incarichi ricoperti, da compilare accedendo all'apposito programma riservato al sindaco all'interno del sito della Commissione, la comunicazione di superamento della soglia di incarichi consentiti e l'elenco delle cariche da allegare alla relazione annuale del Collegio sindacale.

I sindaci dovranno effettuare comunicazioni continue delle modifiche negli elementi posti a base del calcolo

del peso degli incarichi. In particolare, entro 10 giorni dalla modifica, si dovranno comunicare le cessazioni, le nuove cariche assunte, le eventuali variazioni nei dati anagrafici (compreso l'indirizzo e-mail), le modifiche dimensionali delle società (da "piccola" a "media" a "grande" o viceversa) a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio, e le modifiche nella catena di controllo dei gruppi (queste ultime entro 10 giorni da quando il sindaco è venuto a conoscenza).

Consob comunicherà l'eventuale avvenuto superamento dei limiti, superamento che è ammesso solo per cause non dipendenti dalla volontà dell'interessato (per esempio, una società che passa da "piccola" a "grande", per effetto dell'aumento dell'attività di bilancio o dei ricavi, con conseguente incremento del relativo peso).

La comunicazione è solo di supporto all'interessato, che resta comunque responsabile della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla disciplina sul cumulo degli incarichi.

Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal 4

giugno (15° giorno successivo a quello di pubblicazione). In via transitoria, i sindaci di società quotate dovranno, entro 20 giorni dall'entrata in vigore della delibera (quindi entro il 24 giugno), allineare la posizione risultante nel sistema Saivc con quella corrente. Si dovrà, pertanto, verificare all'interno della propria scheda presente nel sistema della Consob, l'elenco degli incarichi e gli altri dati rilevanti, apportando le eventuali integrazioni o modifiche. Solo dopo questo allineamento, e in particolare decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore delle modifiche regolamentari, la Commissione darà la via alla attività di pubblicazione della lista degli incarichi (che ora viene invece allegata alla relazione annuale del Collegio sindacale) e a quella di comunicazione all'interessato dell'eventuale superamento.

Le modifiche sopra descritte, precisa infine la Consob, non hanno un impatto immediato sulle modalità tecniche di comunicazione delle variazioni, ancora basate sul precedente sistema Saivc, che verrà aggiornato nei prossimi mesi.

Lavoro. Effetti tributari sui rimborsi in arrivo

Decontribuzioni tassate al 10% anche per i premi del 2010

Michela Magnani

L'Inps ha accertato la disponibilità di nuove risorse per la decontribuzione dei premi di risultato erogati nell'anno 2008. L'agevolazione, introdotta dall'articolo 1 commi da 67 a 69 della legge 244/2007, prevede la restituzione di somme al datore di lavoro e il contestuale accredito al lavoratore

IL REGIME

La proroga delle misure sperimentali crea il presupposto confermato dalle Entrate per l'imponibilità agevolata

re dei contributi già trattenuti nel 2008 a carico del lavoratore stesso.

Ma ci sono conseguenze sul piano fiscale, considerato che, in mancanza di disposizioni specifiche, l'importo dei contributi oggetto dello sgravio restituiti ai dipendenti concorreranno, all'atto della restituzione,

alla determinazione dell'imponibile fiscale di questi ultimi.

Le maggiori perplessità in tema di tassazione riguardano, soprattutto, le somme "decontribuite" nel corso del 2010, relativamente a premi di risultato pagati nei mesi da luglio a dicembre 2008 (ovvero nel 2009). In particolare, ci si chiede, sulle stesse, debba essere applicata la tassazione separata o il regime fiscale previsto per gli arretrati ovvero, infine, in presenza dei presupposti previsti dalla norma, il più favorevole regime della tassazione sostitutiva del 10 per cento prevista, dall'articolo 5, commi 156 e 157 della legge Finanziaria 2010, anche per l'anno 2010, sui premi di produttività corrisposti nell'anno stesso.

Le somme decontribuite e, quindi, restituite, godono della tassazione separata. L'articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del Tuir stabilisce che sono tassabili separatamente le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri dedotti dal reddito complessivo in periodi

d'imposta precedenti. Ora, poiché ciò che ora viene restituito ai dipendenti è la quota di contributi a loro carico sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello rientrante nei limiti di disponibilità previsti dalla norma, sicuramente tali somme, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, possono usufruire "genericamente" del regime di tassazione separata. Tuttavia, poiché l'attuale restituzione dei contributi riguarda il reddito di lavoro dipendente, si segnala che l'agenzia, con la risoluzione n. 136/E/2005, per una fattispecie del tutto analoga a quella in commento, ha invece previsto il più particolare regime fiscale degli arretrati.

L'ipotesi attuale si caratterizza invece per una sua "specialità" in quanto la quota di contributi che viene restituita nel 2010 riguarda (e riguarderà) premi di produttività che, nel corso del 2008 (e dopo l'individuazione da parte dell'Inps del termine per la presentazione delle istanze, nel 2009) hanno

già scontato la tassazione agevolata del 10% prevista dal Dl 23/2008 (ovvero dal Dl 185/2008).

In merito al regime fiscale applicabile a tali somme si segnala che, in occasione del «Forum lavoro 2009», l'agenzia aveva affermato che la restituzione ai dipendenti di una quota di contributi afferente un premio di risultato costituiva anch'esso un premio di risultato tassabile al 10% purché, nell'anno di erogazione della stessa, sussistesse ancora la norma agevolativa citata. Tale presa di posizione è una diretta conseguenza del fatto che l'imponibile fiscale soggetto a tassazione agevolata è già al netto dei contributi e quindi la somma, lorda di contributi, avente comunque la caratteristica di premio di produttività, è più elevata. Pertanto, poiché per il 2010 l'articolo 2, comma 156, lett b) e comma 157 della legge Finanziaria per il 2010 ha previsto la proroga delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro prima citate, si ritiene (ma sarebbe opportuno che l'agenzia delle Entrate lo confermasse) che possano essere tassati al 10% anche i contributi, restituiti nel 2010 ai sensi della legge 247/2007, e relativi a premi di produttività tassati al 10% nel 2008 e/o nel 2009.

LUNEDÌ SUL SOLE



DAL GIUDICE DI PACE L'ISTANZA È GIÀ ONLINE

■ In oltre 200 uffici del giudice di pace è già attiva la pre-iscrizione online dei ricorsi. La procedura telematica consente non solo agli avvocati, ma anche ai cittadini, di iscrivere, ad esempio, l'opposizione alla contravvenzione per l'infrazione al codice della strada direttamente dal pc

I PIÙ LETTI

- 1] A rilento il ddl anticorruzione
- 2] Gli Usa pro intercettazioni
- 3] La Guida al 730
- 4] Via al federalismo demaniale



...TOC, TOC!!!... la "cultura odontoiatrica" bussava alla tua porta...
...dalle possibilità di entrare!...

In un panorama dentale sempre più difficile da comprendere per il paziente, disorientato da piani terapeutici sempre più simili a proposte commerciali, assunto fondamentale importanza i concetti di qualità e professionalità.

Il nostro desiderio è quello di accompagnarti attraverso un viaggio virtuale nella realtà odontoiatrica degli anni duemila, trattando periodicamente argomenti di sicuro interesse con un'impostazione scientifica e didattica.

Conoscere le patologie dentali, le varie branche specialistiche, i materiali, le tecnologie più avanzate e le sequenze operative Vi permetteranno di orientarVi e di prendere coscienza di un mondo spesso vicino per necessità, ma molto lontano per conoscenza.



...perché non è sempre vero che "un sorriso non costa nulla", ma i sacrifici fatti per raggiungerlo devono essere ripagati con qualità e professionalità...

Continua a seguire il SORRISO nel prossimo appuntamento con ODONTOBI su Il Sole 24 Ore

ODONTOBI S.r.l. Castelletto Ticino (No) - Tel. 0331962405/971413
Email: odontobi@odontobi.it - www.odontobi.it